

**COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA**

LETTERA DI INTENTI CON I SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE PER BAMBINI DI ETÀ' DAI 3 AI 14 ANNI – CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2026

L'anno 2026 il giorno _____ del mese di _____ a mezzo sottoscrizione digitale avvenuta con scambio di mail, con la scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della delibera della Giunta comunale n. 37 del 11.03.2026,

tra il Comune di Vigonza, codice fiscale n. 80010350280, rappresentato da

- Dott. Lucio Piva in qualità di Capo Settore Socio Culturale domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire e a ciò autorizzato con Decreto del Sindaco n. 10 del 30.01.2026, con cui viene conferito l'incarico di E.Q. (ex P.O.) al dott. Lucio Piva, Responsabile del Settore Socio-Culturale, il quale dichiara espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo carico a sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 7 del DPR 62/2013

e

- Il Signor _____ in qualità di rappresentante dell'Associazione _____ con sede in _____, codice fiscale n. _____ in appresso denominato "soggetto gestore"

Premettono quanto segue:

- è negli obiettivi dell'Amministrazione comunale, favorire ed attuare, anche con il supporto degli Enti del Terzo settore attivi sul territorio, iniziative a carattere ludico, ricreativo e di socializzazione dei minori, qualificandole come azioni strategiche finalizzate a prevenire situazioni di isolamento e di impoverimento educativo, e conciliare nel contempo il tempo lavoro e quello destinato alla cura dei figli a favore dei genitori che si trovino entrambi in situazione occupazionale;
- con che con delibera del Consiglio comunale n. 76 del 17/12/2026, avente per oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) - periodo 2026/2028 (art.170, comma 1, del d.lgs n.267/00)" sono stati previsti fra gli obiettivi della Sezione strategica, la realizzazione di politiche volte a prevenire l'isolamento e la povertà educativa dei giovani, indicando come programma di interventi nella sezione operativa, la realizzazione di attività ed iniziative di educazione alle socialità, fra i quali i Centri ricreativi estivi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13.03.2026, integrata dalla deliberazione di Giunta n. 48/2026, sono state approvate le linee guida per la concessione di contributi economici a favore delle Associazioni sportive dilettantistiche, Associazione di promozione sociale o altri enti del Terzo Settore (ETS) che programmino e realizzino i centri ricreativi estivi sul territorio e, attraverso le stesse associazioni, agevolazioni sulla partecipazione alle attività a favore delle famiglie a più basso reddito, sulla base di soglie economiche di accesso alla predette prestazioni agevolate, definite attraverso l'Isee di cui al D. legisl. 159/2013
- con determinazione del Responsabile del Settore Socio Culturale n. 318 del 23/03/2026 sono stati successivamente approvati:
 - o l'avviso pubblico rivolto ai soggetti attuatori delle attività per la richiesta delle sovvenzioni comunali di cui sopra, attraverso l'adesione ad apposita convenzione;
 - o gli avvisi relativi alla concessione di agevolazioni economiche alle famiglie beneficiarie

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra menzionate si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto:

La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Vigonza ed il soggetto gestore del centro estivo, denominato _____ le cui attività programmate verranno svolte dal giorno _____ al giorno _____ presso la seguente struttura: _____

2. Durata

La presente convenzione ha efficacia a partire dalla sua sottoscrizione per tutta la durata del centro estivo, quantificato in complessive n. _____ settimane nel periodo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre 2026, compatibilmente con la data di riapertura delle scuole come fissata per l'anno scolastico 2026/2027;

La presente convenzione è valida fra le parti ed è esplicitamente escluso che al soggetto gestore subentri in qualsiasi forma, condizione e modo, altro soggetto per qualsiasi ragione o causa.

3. Impegni del soggetto gestore

Il soggetto gestore si impegna a:

- Garantire la gestione del centro estivo, assicurando una durata minima dell'attività di almeno 4 settimane nel periodo sopra indicato, con attività estesa dal lunedì al venerdì;
- Assicurare che la sede prescelta per l'attività, qualora si trattasse di struttura in disponibilità a soggetto privato, sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità e sicurezza;
- Garantire la presenza di personale idoneo per aiutare a sostenere i frequentanti delle attività educative e socio ricreative previste;
- Provvedere in proprio alla raccolta delle iscrizioni, come dall'allegato modello 1A), individuando le modalità di riscossione delle quote di partecipazione da parte delle famiglie di bambini e adolescenti. Il soggetto gestore assumerà l'impegno di informare le famiglie in merito alle contribuzioni economiche previste dal Comune di Vigonza a favore di nuclei a basso reddito ed a raccoglierne, unitamente alle iscrizioni anche gli ISEE comprovanti la condizioni economica dichiarata. Il soggetto organizzatore è a conoscenza che le agevolazioni a beneficio dei minori residenti nel Comune di Vigonza sono le seguenti:
 - riduzione del 50% della retta di iscrizione settimanale, così come quantificata nei diversi moduli proposti e al netto di ulteriori riduzioni già previste dal soggetto gestore, per i nuclei che documentino un Isee compreso fra le soglie di € 0 ed euro 10.650,00;
 - riduzione del 25% della retta di iscrizione settimanale, così come quantificata nei diversi moduli proposti e al netto di ulteriori riduzioni già previste dal soggetto gestore, per i nuclei che documentino un Isee compreso fra le soglie di € 10.651,00 e 18.000=
- Provvedere a trasmettere agli Uffici Pubblica Istruzione del Comune di Vigonza, a scadenza bisettimanale, l'elenco delle iscrizioni effettuate applicando le riduzioni stabilite dall'Ente, unitamente alle relative dichiarazioni Isee dei richiedenti, come dall'allegato modello 1B);
- Garantire l'inserimento dei bambini le cui famiglie presentino situazioni di disagio economico e siano seguite dai servizi sociali territoriali;
- Somministrare i pasti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene per la somministrazione di alimenti e bevande nonché di uniformare il servizio sulla base delle diete alimentari preventivamente segnalate dalle famiglie con certificazione medica e/o con convinzioni religiose comunicate, senza spese aggiuntive a carico delle famiglie;

- Garantire la presenza continuativa di un coordinatore dei centri oltre che di idoneo personale di animazione, nonché di personale adeguato alle pulizie e rimessa in pristino stato delle strutture comunali utilizzate;
- Assicurare il pieno rispetto del materiale di proprietà comunale chiesto in uso e opportunamente concesso, dietro specifica nota di consegna, impegnandosi a rifondere i costi per lo smarrimento o danneggiamento dei beni utilizzati.

4. Obblighi e responsabilità del soggetto gestore

Il soggetto gestore è l'unico responsabile del centro estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone e cose, è senza riserve ed eccezioni, a totale carico del soggetto gestore.

Il soggetto gestore, si obbliga a designare un responsabile del centro estivo che dovrà mantenere i rapporti con il competente ufficio comunale, in relazione alla gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo al Comune.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico del soggetto gestore che ne è il solo responsabile. Il soggetto gestore è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione, o dimostrare di avere e mantenere attiva, una polizza assicurativa R.C. e infortuni per tutto il personale impiegato e per tutti i partecipanti. Il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il soggetto gestore delle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette.

L'Amministrazione comunale sarà in ogni caso tenuta indenne da danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal soggetto gestore.

5. Obblighi a carico del Comune

Il Comune di impegna a garantire:

- la disponibilità degli spazi previsti per lo svolgimento dell'attività educativa e socio ricreativa, ancorché non già disponibili al soggetto gestore attraverso precedenti convenzioni o non contemplati nel predetto accordo.
- ad erogare al soggetto gestore convenzionato, a titolo di rimborso, le somme corrispondenti ai contributi al pagamento della retta riconosciuta alle famiglie sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni ISEE per una frequenza massima di n. 2 settimane (anche fra gestori diversi) previa acquisizione dell'elenco nominativo dei beneficiari, con indicazione dell'entità della riduzione concessa e della dichiarazione ISEE acquisita in sede di iscrizione dal soggetto gestore. L'entità del rimborso sarà incrementata del 15% a supporto dei costi di organizzativi e di segreteria sostenuti dal soggetto attuatore;
- Ad erogare al soggetto gestore, per l'intero loro ammontare, le quote relative alla partecipazione alle attività per i bambini le cui famiglie presentino situazioni di disagio economico e siano segnalate dai servizi sociali territoriali;
- A corrispondere uno specifico contributo a supporto degli oneri organizzativi connessi a:
 - all'organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento degli animatori e/o istruttori, effettuati in funzione dei centri ricreativi estivi;
 - alla realizzazione di progetti inclusivi a favore dei minori con handicap
 previa presentazione di rendiconto entrate / spese a conclusione dell'attività;

- L'Amministrazione comunale si impegna a pubblicizzare nei propri canali web istituzionali e nel sito comunale i centri estivi organizzati in collaborazione con il soggetto gestore convenzionato.

6. Controlli e verifiche

Il Comune si riserva ad effettuare controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione. Nel caso in cui, durante i predetti controlli fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, si procederà a contestazioni scritte con indicazione dei motivi di difformità riscontrati. Il soggetto destinatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dalla suddetta comunicazione.

7. Risoluzione del rapporto.

Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate ai sensi dell'articolo precedente, il Comune potrà dichiarare la risoluzione della presente convenzione.

8. Codice di comportamento

Il soggetto gestore si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice di comportamento del Comune di Vigonza, reperibile sul sito internet dell'Ente. Di detto Codice, che seppur non allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale, il soggetto gestore dichiara di aver preso completa conoscenza. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2017, e del Codice di comportamento del Comune di Vigonza, il presente atto è risolto di diritto;

9. Incompatibilità e sistema di segnalazione di condotte illecite.

Il soggetto gestore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono cause di nullità di cui all'art. 52 comma 16 – ter del D.legisl. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Il soggetto gestore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotta illecite adottata dal Comune di Vigonza, accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.vigonza.pd.it/it/page/whistleblowing>

10. Garanzia di protezione e riservatezza dei personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Vigonza, contattabile all'indirizzo urp@comune.vigonza.pd.it. Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.vigonza.pd.it. Il Comune di Vigonza dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 12) e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Tutte le informazioni e la

modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente.

11. Risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte primariamente con spirito di amichevole accordo. In caso di controversia giudiziale le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Padova. Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, attuali e future, sono a carico del soggetto gestore. Rientrando il soggetto sottoscrittore nella fattispecie di Ente del Terzo Settore, il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B, Tabella, art. 27bis e del combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017. La presente convenzione non prevede l'erogazione di corrispettivi a favore del soggetto gestore firmatario. Infatti i rimborsi previsti all'Art. 6) hanno natura di contributi destinati alle famiglie e corrisposti dal soggetto gestore a fronte della prestazione assicurata dallo stesso. Il rimborso non ha natura di contributo, anche quando si riferisca all'inserimento di bambini e/o adolescenti provenienti da famiglie in condizioni di disagio socio-economico segnalate dai competenti Servizi Sociali del territorio. Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro, soltanto in caso d'uso, a sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.ii.

12. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di Regolamento applicate in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Vigonza

Dott. Lucio Piva

Capo Settore Socio Culturale

(sottoscrizione con firma digitale)

Per il Soggetto gestore

Rappresentante Legale

(sottoscrizione con firma digitale)